

REMO DANOVÌ

IL DOVERE DI VERITÀ

SOMMARIO 1. Premessa. — 2. Il giudice. — 3. La parte e il difensore. — 4. Lo storico. — 5. Il giornalista. — 6. Conclusione.

1. PREMESSA.

Sembra che la verità, come idea filosofica, si possa definire in molti modi. Si parla infatti di verità come corrispondenza, come rivelazione, come conformità ad una regola, come coerenza, come utilità, per indicare alcuni concetti fondamentali su cui gli interpreti si sono diffusi. E all'interno di ogni tesi, poi, si scambiano ulteriormente i termini di riferimento, sicché si infittiscono le ipotesi definitorie.

Così ad esempio il concetto di verità come corrispondenza (che è il più antico e diffuso) ha molte articolazioni: si parte da espressioni elementari (« vero è il discorso che dice le cose come sono, falso quello che le dice come non sono »: PLATONE), per riferire poi la verità al pensiero e non all'essere (« la verità è dunque nel pensiero o nel linguaggio, *non* nell'essere o nella cosa; e per altro la misura della verità è l'essere o la cosa e non il pensiero o il discorso »: ARISTOTELE), per arrivare infine, ad esempio, ai logici formali, per cui un enunciato è vero se designa uno stato di cose esistente (B. RUSSEL), e tante altre ipotesi e suggestioni.

Non manca chi formula la teoria della *doppia verità* (AVERROÈ), e ancora chi distingue il *vero* dalla *verità* (il vero è un enunciato incorporeo mentre la verità è una scienza che contiene tutti i veri; inoltre il vero è semplice e appartiene a tutti, anche allo stolto, mentre la verità contiene molti veri e appartiene solo al sapiente).

Vi è infine chi sostiene che il vero corrisponde al fatto (*verum ipsum factum*: G.B. VICO) per esprimere il principio che si può conoscere solo ciò che si fa, e quindi la storia ad esempio o la cronaca, ma anche la matematica, la politica e l'etica (T. HOBBS), e ancora, seguendo questa impostazione, la logica e il diritto.

Sono tutte considerazioni interessanti per introdurre il tema (N. ABBAGNANO), ma anche per lasciarlo al punto di partenza, non pervenendosi ad alcun risultato: forse è vera la conclusione di L. WITT-

GENSTEIN (« su ciò, di cui non si può parlare, si deve tacere »), e la verità è soltanto un'immagine, il profumo di un mazzo di errori (S. DE MADARIAGA).

2. IL GIUDICE.

Tuttavia, per fortuna, il problema della verità diventa, all'attenzione del giurista, molto più concreto e realizzabile. Infatti, in questo caso, la verità è un problema di controllo della rispondenza tra il fatto storico e il fatto dichiarato, e il controllo si esercita nell'ambito e secondo le regole del processo, che ha il fine appunto di ricostruire la verità dei fatti e di dichiararla.

Una volta pervenuti a questa dichiarazione (la *sentenza*), il problema della verità è risolto. Per convenzione, forse opinabile ma necessaria, la sentenza è dotata di una forza assoluta che corrisponde alla verità, come è lapidariamente espresso nelle formule latine: *res iudicata pro veritate accipitur*, e ancora *falsum in verum mutat*.

Ancora di più: la sentenza non solo *accerta e dichiara* la verità, ma anche la costituisce: *sententiae faciunt de albo nigrum, de rotundis quadrata!*

Per il giudice che decide e per il giurista che difende una parte per pervenire ad una decisione, la sentenza è il solo modo per arrivare alla verità, anche se ci si accorge che questo sistema può essere celebrativo soltanto dell'errore (appunto, il rotondo quadrato). Ma è meglio una terza verità certa (quella giudiziaria), accettata per comodità sociale, piuttosto che l'incertezza assoluta tra il fatto storico e il fatto dichiarato. La sentenza rappresenta quindi una necessità (« gli uomini che non sanno il vero delle cose procurano di attenersi al certo »: G.B. VICO).

Si noti poi che la verità della sentenza è sempre stata accettata, nel corso dei secoli, indipendentemente dalle regole applicate al processo per realizzarla: basti pensare che la verità dei tempi antichi si basava sul fatto che in alcuni contesti la testimonianza dell'uomo valeva più di quella della donna, o quella del chierico più di quella del laico; e all'incirca negli stessi tempi, la verità veniva ricavata dalla stessa persona dell'incolpato, che infatti — con una logica ferrea per quei tempi — finiva sempre per confessare i fatti desiderati: la tortura era il mezzo appunto per ottenere la verità dall'imputato! E le cronache sono doviziose riferendo quasi con liberazione che l'incolpato veniva « condotto al luogo dei tormenti e qui sottoposto alla tortura con la legatura del canape ed alzato sull'eculeo ed elevato per tre braccia » (G. FARINELLI-E. PACCAGNINI), e ripeteva più volte « non è vero », ed era tormentato, e ripeteva, e ancora più volte, e infine « confessava la verità »!

È chiaro che, anche in questo caso, la verità della sentenza viveva di una precaria attualità (sufficiente per altro per la società che la utilizzava), e il dovere del giudice di ricercare e dare la verità era (è) il

metodo e il modo di gestire il processo. Ma tutto spiega come alla verità sia stata sostituita la certezza giudiziaria, e questa sia raggiungibile attraverso regole e metodi di procedura, predeterminati e controllabili (e con il rispetto di ulteriori più profondi principi, ad evitare la parzialità e soggettività della decisione).

3. LA PARTE E IL DIFENSORE.

Nell'ambito del processo (ma anche, più ampiamente, nell'ambito del diritto: si pensi al dovere di verità nella redazione di un bilancio sociale, ove si afferma talora che verità è soltanto chiarezza e precisione, oppure che sono possibili tante verità quanti sono i modi in cui si esprime la discrezionalità degli amministratori nella redazione del progetto), si tende dichiaratamente a realizzare la verità-certezza secondo le regole esistenti. Così, ad esempio, i testimoni hanno il dovere e debbono giurare di dire la verità e ugualmente debbono comportarsi i consulenti d'ufficio, e tutta l'attività in concreto concorre alla realizzazione della verità giudiziaria.

Vi sono tuttavia due soggetti che *non* sono tenuti ad affermare la verità, e sono *la parte e il suo difensore*.

Quanto alla parte, tramontata l'idea della confessione a tutti i costi, l'atteggiamento è molto più ragionevole, presumendosi che nessuno possa deporre contro di sé; sicché si accetta decisamente l'idea che la parte possa tranquillamente dichiarare il falso, ritenendosi veri unicamente i fatti dichiarati, che siano *sfavorevoli* alla parte stessa. Né in ciò vi è alcuna contraddizione, dovendo la verità essere cercata altrimenti.

Diverso è il sistema negli Stati Uniti ove anche l'imputato può essere interrogato e giura e depone a proprio favore, per trarne elementi di supporto alle proprie tesi, ed è giudicato attendibile (in astratto), secondo una regola che punisce gravemente lo spergiuro. Ad onta tuttavia di questo meccanismo, che tende a proteggere in modo particolare la giustizia e la corte che la impersona (chi si rifiuta di testimoniare o prestare giuramento commette il reato di disprezzo verso la corte — *contempt of court* — salvo che esista un *privilege*), i risultati non sono confortanti se è vero che, con le preclusioni e la rigidità delle regole formali per l'interrogatorio, « l'accertamento della verità finisce per tagliare gli angoli di una buona metà di ciò che è comunemente risaputo » (S. TUROW).

Lo stesso imputato sovente giura il falso ed è accaduto anche che, per essere stato obbligato dal proprio difensore a dire il vero, si sia visto annullare la condanna. Il caso è emblematico (ed è ricordato da E. AMODIO-M.C. BASSIOUNI), e riguarda un imputato che aveva commesso un omicidio e si difendeva sostenendo la tesi della *legittima difesa putativa* (egli affermava cioè di aver erroneamente ritenuto che la vittima avesse con sé un'arma, sicché, quando la discussione si era accesa, temendo che la vittima stesse per estrarre una pistola,

aveva reagito colpendola con un pugnale): tesi che nel corso del processo l'imputato avrebbe voluto cambiare, sostenendo di aver visto effettivamente un'arma poi fatta sparire da terzi. « Il difensore allora avvisò l'imputato che non gli avrebbe consentito di mentire, avvertendolo che avrebbe comunicato al giudice quanto sapeva se egli avesse testimoniato il falso. Il cliente fu così costretto a dire la verità e fu condannato. Ma dopo la condanna nominò un nuovo difensore il quale sostenne che il processo non era stato regolare perché il precedente avvocato non aveva consentito all'imputato di mentire. Come era da prevedersi alla luce della ideologia del processo accusatorio, una *Federal Court of appeal* ha annullato la sentenza di condanna in base al rilievo che *nessuno può obbligare l'imputato a testimoniare il vero* »!

Se il dovere di verità, dunque, non esiste a carico della parte (ed è comprensibile), lo stesso accade per il difensore, poiché questi — come è ben noto — non è tenuto a dire la verità, spettando al difensore tutte « le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'imputato » (art. 99 cod. proc. pen.). Ed anche nell'ambito del processo civile, che potrebbe avere regole diverse, non solo nessun dovere di verità è prescritto, ma sono stati perfino abbandonati tutti i progetti preliminari che variamente prevedevano tale obbligo (ed infatti nei progetti CHIOVENDA, CARNELUTTI e SOLMI si stabiliva il principio per cui le parti e i difensori avrebbero dovuto « dire i fatti *secondo verità* », o quanto meno « *non contrari al vero* »). Si è preferito invece nella redazione finale del codice assegnare al difensore soltanto un dovere di comportarsi in giudizio *con lealtà e probità* (art. 88 cod. proc. civ.), con l'ulteriore precisazione che il mancato rispetto di tale dovere da parte del difensore impone al giudice di riferire alle autorità che esercitano il potere disciplinare su di esso, oltre alla possibilità di provvedere in alcuni casi sulle spese.

Non mancano i temperamenti a questa impostazione (così, ad esempio, per Pret. Roma 25 gennaio 1983 « la coscienza falsità dell'allegazione o il silenzio su fatti sfavorevoli, qualora si risolva in un artificio soggettivamente ed oggettivamente idoneo a paralizzare o sviare la difesa dell'avversario o ad impedire al giudice l'accertamento della verità, integra gli estremi del dolo revocatorio »; e ancora ad esempio, nel sistema inglese, l'*estoppel by representation* impedisce al convenuto la possibilità di negare la verità di ciò che egli abbia affermato, o di ciò che il diritto consideri come verità); tuttavia la regola è quella indicata, e certamente nel dovere di lealtà e probità *non* è contenuto il dovere di verità, trattandosi di ambiti di attenzione diversi, nel primo caso ponendosi esclusivo rilievo al modo di agire (per cui debbono essere utilizzati soltanto mezzi formalmente leciti e comportamenti coerenti con il decoro professionale), e nel secondo *invece* ponendosi rilievo all'oggetto dell'azione.

Naturalmente la scelta del legislatore, che ha preferito richiamarsi alla *lealtà e probità* piuttosto che alla *verità*, si spiega con l'idea che la difesa della parte *non* possa essere svolta se il difensore è obbligato

a dire la verità, e cioè a dedurre *contra se*, essendo questo conflittuale con il dovere di esercitare la difesa degli interessi dell'assistito nel modo più ampio possibile (e tenuto conto del fatto che è la dialettica degli opposti che consente al giudice di elaborare la decisione). Ma, a parte le ragioni della scelta, anche in questo caso l'analisi conferma che la maggiore attenzione è dedicata alla lealtà dei modi, più che non alla verità dei fatti, e alla lealtà si rivolge essenzialmente la deontologia, per migliorare i contenuti stessi dell'attività professionale, arrivando perfino ad imporre in taluni casi un dovere di verità. È la deontologia che molto spesso, attraverso la lealtà, cerca di assicurare la certezza.

4. LO STORICO.

Negli stessi termini si è posta in alcune decisioni la giurisprudenza, quando è stata chiamata ad esprimersi sul comportamento dello storico.

Il Tribunale di Grande Istanza di Parigi ha stabilito infatti (decisione 8 luglio 1981) che nel sistema francese i tribunali civili, chiamati a dirimere le controversie secondo il *petitum* delle parti, « non sono competenti a giudicare la storia »: tuttavia lo storico può essere responsabile delle affermazioni *non veritiere* fatte, poiché « lo studioso di un'epoca recente deve rispettare gli obblighi di prudenza, obiettività e neutralità intellettuale » (e sulla base di questo principio è stato condannato al risarcimento dei danni in favore di alcune associazioni uno storico che aveva concluso per l'inesistenza delle camere a gas e per la non rispondenza al vero del genocidio degli ebrei).

In effetti, nel caso in questione, esattamente è stato ritenuto che il Tribunale non ha e non può avere « il compito di imporre una tesi che avrebbe valore di storia »; non può quindi enunciare una verità ufficiale o consacrare un fatto storico; anzi una domanda giudiziale non potrebbe nemmeno per ipotesi riguardare un oggetto sociale o storico ... « poiché il Tribunale non può valutare l'errore dal punto di vista della verità, ma deve limitarsi ad esaminarlo dal punto di vista del *metodo* usato ». Con questa ulteriore precisazione (Tribunale di Grande Istanza di Parigi 8 luglio 1981, nella motivazione): « se è ammissibile che lo storico specialista di un'epoca molto remota possa in tutta impunità giuridica, maneggiare o addirittura sollecitare testi e documenti e contribuire in tal modo, per un esercizio di virtuosismo storico, al capovolgimento di statuti o allo sradicamento di tesi o credenze secolari, un simile "giuoco intellettuale" non potrebbe concepirsi da parte dello studioso che sceglie di portare le sue ricerche e le sue riflessioni su un'epoca recente della storia dolorosa e tragica dell'umanità, su un'epoca di cui i testimoni ancora in vita e straziati meritano riguardo e considerazione; perché allora si impone un dovere elementare di prudenza che

fa onore allo studioso e gli ispira il necessario "dubbio scientifico" ».

Di qui tutta una serie di possibili corollari e di alternative: se sia vero che il dovere di verità è inversamente proporzionale all'antichità del fatto; se esista in democrazia un diritto alla bugia e d'altro canto nei sistemi totalitari soltanto la possibilità di accedere ad una sola verità; se in definitiva siano proprio le democrazie a non permettere di mentire in nome della verità (C. LIBERATI SCISO)!

Di qui anche la distinzione tra storico e critico: lo storico ha una funzione di verità, come rappresentante di una memoria collettiva, pur potendola esprimere soltanto con la correttezza formale e sostanziale delle proprie ricerche; il critico invece è tenuto alla verità del testo o, del documento studiato, ma può trarne ogni possibile valutazione, salvo il rispetto dell'altrui persona.

Ed infatti la critica storica « deve essere condotta con freddo e meditato razziocinio, a mezzo cioè di una attenta e penetrante indagine sugli avvenimenti e sui fatti, per trarne poi giudizi anche polemici ed in opposizione, ma mai tali da coinvolgere l'intera personalità del soggetto che di essi sia stato interprete o protagonista; tali giudizi poi possono essere senz'altro negativi, ed anche di grave e vivace dissenso, ma debbono essere sempre motivati ed espressi in termini corretti, misurati e obiettivi » (Cass. pen. 30 maggio 1985).

Anche in questo caso in definitiva, la verità si stempera nel modo di raggiungerla, ed anche qui l'analisi può pervenire a risultati sorprendenti se è vero che esiste uno studioso che ha scritto di storia francese nel periodo 1800-1815, senza mai nominare Napoleone! Senza contare poi che, quando la storia o la critica storica sono ispirate dalla politica la neutralità delle istituzioni viene meno e l'« aggiornamento » dei dati è continuo (« chi controlla il presente controlla il passato, chi controlla il passato controlla il futuro »: G.B. ORWELL), fino al punto di ritrascrivere e rettificare gli avvenimenti e distruggere ogni verità. Ma anche in questo caso, se pure l'attualità della ricerca è espressione della relatività del risultato, il rispetto di obblighi di prudenza ed obiettività vale a giustificare le scelte operate.

5. IL GIORNALISTA.

Come è ben noto la libertà di stampa è un diritto costituzionale (art. 21 della Costituzione), tutti avendo diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Nell'esercizio di questa libertà, ovviamente, esistono dei limiti, ed infatti la stessa legge professionale dei giornalisti (art. 2, legge 3 febbraio 1963) stabilisce che « è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui, ed è loro ob-

bligio inderogabile *il rispetto della verità sostanziale dei fatti*, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede ».

Si tratta dunque di fare informazione (e qui cronaca e critica si intersecano costantemente, poiché l'esposizione dei fatti contraddistinti dalla correlazione tra l'oggettivamente narrato e il realmente accaduto — tale è la cronaca secondo Cass. pen., Sez. Un., 23 ottobre 1984 — si fonde con l'interpretazione e con l'espressione dei giudizi in ordine agli stessi fatti), rispettando la verità sostanziale delle notizie e i diritti altrui. Il che implica, per altro, particolari considerazioni.

Ed infatti, per attenerci ai dati della giurisprudenza più recente, e nella impossibilità di articolare argomentazioni più approfondite, i confini della verità sono molto spesso oggetto di faticosa ricerca.

Ad esempio, secondo Cass. pen., Sez. Un., 23 ottobre 1984, il diritto di cronaca è esercitato legittimamente (ed è quindi esclusa la punibilità dell'agente) solo quando siano rispettati i limiti imposti dall'ordinamento, e cioè sussista la *verità oggettiva* e la *pertinenza e continenza formale dei fatti narrati*. Da tale premessa discende:

a) l'inderogabile necessità di un assoluto rispetto del limite interno della *verità oggettiva* di quanto riferito (risultando inaccettabili valori sostitutivi di essa quali quello della *veridicità* o della *verosimiglianza* dei fatti narrati);

b) lo stretto obbligo di rappresentare fedelmente gli avvenimenti tali quali sono (risultando esclusa la possibilità di rappresentarli *sedicenti* o *somiglianti* a quelli che sono).

Negli stessi termini si è espressa la Cassazione civile (Cass. 18 ottobre 1984, n. 5259), che ha sintetizzato il diritto di stampa nella ricorrenza di queste tre condizioni:

a) utilità sociale delle informazioni;

b) *verità dei fatti esposti*;

c) forma civile della esposizione dei fatti e della loro valutazione, cioè non eccedenti rispetto allo scopo informativo da conseguire, improntato a serena obiettività almeno nel senso di escludere il preconcetto intento denigratorio e, comunque, in ogni caso rispettoso di quel minimo di dignità cui ha sempre diritto anche la più riprovevole delle persone.

A parte ogni altro commento, è importante ricordare che la stessa sentenza, nella motivazione, ricorda che la verità dei fatti, cui il giornalista ha il preciso dovere di attenersi, non è rispettata quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche soltanto colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato. Ed in effetti la verità non è tale se è « *mezza verità* » o « *verità incompleta* »: quest'ultima anzi è più pericolosa della esposizione di singoli fatti falsi « per la più chiara assunzione di responsabilità (e correlativamente per la più facile possibilità di difesa) che comporta, rispettivamente, riferire o sentire riferito a sé un fatto preciso falso, piuttosto che un fatto vero sì, ma incompleto. La verità incompleta (nel

senso qui specificato) deve essere pertanto in tutto equiparata alla notizia falsa ».

E la verità deve riguardare anche il *titolo* dell'articolo (Cass. pen. 13 febbraio 1985), specie qualora con il medesimo si travisi ed amplifichi un testo veritiero, tanto più in quanto i lettori sono attratti dalla vistosità del titolo, che ha così un effetto diffusivo più efficace del testo (Trib. Trento 9 maggio 1986). E così ancora la verità può riguardare la *satira* (Pret. Roma 16 febbraio 1989), o anche solo un *disegno* o una « *vignetta* », che è quindi illecita quando « non si limita ad essere l'interpretazione volutamente forzata, ridicola, maliziosa e negativa di un evento reale, ma costituisce allusione del tutto gratuita e infondata a fatti insussistenti: la vignetta in questione pertanto, non è critica spregiudicata e irrilevante, smorfia pungente e rabbiosa, lazzo ridicolo e amaro, ma esprime un'idea *del tutto falsa e infondata* » (Trib. Roma 23 maggio 1988).

Sembrerebbe dunque proclamato un dovere tassativo di verità (« al di là del limite fissato dalla verità non risulta neppure astrattamente immaginabile un diritto di cronaca »: Cass. pen., Sez. Un., 26 marzo 1983), se le stesse decisioni sopra ricordate (e le tante altre precedenti e successive) non avessero ammesso la possibilità di invocare, accanto alla verità oggettiva, la *verità putativa* (frutto di una percezione difettosa ed erronea della realtà, tale da incidere sul lato volitivo ed intellettuale della ricerca compiuta, e tale da rappresentare in definitiva una realtà difforme da quella effettiva), per escludere ogni violazione dei doveri del giornalista e quindi ogni sanzione. La putatività, quindi, come elemento di giustificazione, è ammessa quando risulti che il giornalista abbia esplicato ogni più attento vaglio, in ordine alla attendibilità delle fonti di informazione sottomesse alla sua attenzione, operando ogni più penetrante esame e controllo e verifica sulle notizie che dalle stesse vengono propalate (Cass. pen., Sez. Un., 23 ottobre 1984; Cass. pen. 2 aprile 1987). Cura della ricerca e controllo delle fonti delle notizie, poi, che non sono giudicati sufficienti quando le notizie siano derivate aprioristicamente da fonti privilegiate o normativamente predeterminate: così ad esempio non è la RAI una fonte di informazione tanto attendibile da esonerare dall'onere di controllare, all'origine, la verità della notizia (Cass. pen., Sez. Un., 23 ottobre 1984); né lo è la lettera di un cittadino già pubblicata da un quotidiano e successivamente ripresa dallo stesso giornale (Cass. pen. 17 aprile 1985); mentre è attendibile la notizia di un'operazione di polizia effettivamente avvenuta di cui si sia avuta conferma dall'autorità pubblica (Trib. Genova 13 aprile 1985: *contra* Cass. pen. 15 ottobre 1979), ovvero di un fatto riferito sulla base di concordanti agenzie di stampa e fonti di informazione riconosciute e qualificate (Pret. Roma 24 febbraio 1989; Trib. Napoli 8 novembre 1984).

Quando dunque l'attività sia frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, selezione e controllo (Cass. 18 ottobre 1984, n. 5259), si ha una ipotesi di *verità putativa* degna di tutela (diversa dalla situazione

di errore dovuto ad una inesatta conoscenza degli obblighi e dei presupposti normativi del diritto di cronaca, in tal caso essendo l'errore irrilevante: Cass. pen. 21 gennaio 1986; Cass. pen., Sez. Un., 26 marzo 1983). La verità putativa giustifica quindi il comportamento attuato, e va valutata in termini ancor più relativi, poiché si ha riguardo alla situazione quale risulta *al momento in cui la notizia viene diffusa* e non a quanto venga successivamente accertato. Pertanto l'eventuale discrepanza tra i fatti narrati e quelli effettivamente accaduti non esclude che possa essere invocato l'esercizio del diritto di cronaca anche sotto il profilo della putatività, quando l'agente, pur avendo assolto tutti gli oneri connessi all'obbligo di un adeguato controllo delle notizie che intende diffondere, si trovi ad avere una percezione difettosa o erronea della realtà (Cass. pen. 13 maggio 1987).

E ciò è utile anche ai fini della prova della verità dei fatti (o delle cautele utilizzate per raggiungerla), quale corrispondenza al vero della narrazione, senza che rilevi l'*exceptio veritatis* che trova applicazione solo quando non sia invocabile il diritto di cronaca per difetto dei connotati di continenza (Cass. pen. 3 febbraio 1985), e che si esprime nella indicazione dei riscontri e delle fonti attendibili da cui è tratta la notizia la cui veridicità è negata da controparte (Trib. Milano 25 gennaio 1988); si può dire cioè che la verità è uno degli elementi che determinano la forma di esercizio del diritto, rimanendo tuttavia sempre il diritto di informazione e non la verità a costituire la vera causa di giustificazione (Trib. Trento 14 ottobre 1981).

Non interessa naturalmente in questa sede approfondire gli ulteriori elementi discussi ampiamente in dottrina e giurisprudenza sulla pertinenza della notizia ad un interesse sociale generalizzato, ovvero sulla continenza formale dei fatti narrati (influenzati dalla sensibilità personale e culturale e ideologica); né interessa valutare le conseguenze della violazione del dovere di verità, che si riflettono non solo nella rettifica e nella riparazione (rettifica che, ad esempio, non è stata concessa, nel caso di affissione di un manifesto riportante una notizia falsa, lesiva della reputazione di un soggetto, per avere il mezzo utilizzato « esaurito tutta la sua potenzialità lesiva »: Pret. Roma 6 settembre 1989), ma anche nelle iniziative giudiziarie, in sede penale o molto spesso anche soltanto in sede civile, per la richiesta del risarcimento dei danni (meno spesso nell'ambito disciplinare).

Qui interessa invece ancora ricordare che il dovere di verità si pone in termini diversi quando la *cronaca* è soprattutto *critica*, cioè espressione di giudizi, poiché nella critica è maggiormente rilevante la forma della espressione, che non deve risolversi in un'aggressione personale della reputazione, determinata da mera animosità, con il solo deliberato proposito di screditare la personalità altrui (Cass. pen. 30 maggio 1985). Anche in questo caso sono molteplici le decisioni della giurisprudenza e i commenti e gli approfondimenti della dottrina, per definire variamente i *limiti* dei comportamenti e delle espressioni formali (notissimo è il decalogo della Cass. 18 ottobre 1984, n. 5259, e le indicazioni fornite per individuare una forma non civile e non le-

cita della critica, nell'utilizzo del sottinteso sapiente, degli accostamenti suggestionanti, delle insinuazioni, del tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato, nelle tante esemplificazioni fornite).

Ma è importante sottolineare — anche se il problema sarebbe meritevole di più analitica indagine — che non sempre esiste, o si deve ricercare, una correlazione tra i giudizi formulati nella critica e la verità dei fatti dai quali gli stessi sono tratti. Estremamente significativa al riguardo è la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo 8 luglio 1986 che, dopo aver premesso che la critica nei confronti dell'uomo politico ha margini ben più ampi di quelli consentiti nei confronti del privato cittadino per la necessità sociale di discutere liberamente delle questioni politiche e quindi di controllare e valutare tutti gli atti compiuti, ha accolto il ricorso di un giornalista austriaco (che era stato condannato dall'autorità giudiziaria di Vienna per aver offeso la reputazione del cancelliere austriaco), pronunciando questo principio: « contrasta con l'art. 10 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo la condanna inflitta dai giudici austriaci per giudizi di valore lesivi dell'altrui reputazione (nella specie « opportunismo più detestabile », « immorale », « indegno ») dei quali non sia stata fornita la prova liberatoria della verità. Occorre infatti distinguere tra affermazioni di fatto e giudizi di valore: per questi ultimi la prova liberatoria della verità è inesigibile e pertanto costituisce una lesione alla libertà d'opinione garantita dall'art. 10 della Convenzione ».

In definitiva, la libertà di informare e manifestare il pensiero esprime non solo il dovere di « rispettare la verità sostanziale dei fatti », ma anche di « rispettare i diritti altrui », e quindi di « osservare sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede »: è un precetto normativo che si armonizza con le regole deontologiche, che sono poste ugualmente a difesa della professionalità, ed è infatti la volontà di rispettare e far rispettare questi principi che assicura ad un tempo la tutela di tutti i diritti.

Se dunque, anche in questo caso, la verità dei fatti è difficilmente raggiungibile, perché è sempre carica della parzialità di ogni singola personalità (e si pensi poi alla illiceità del messaggio pubblicitario, pur vero, non distinto dal testo giornalistico; si pensi anche alla illiceità della notizia vera, che sia destinata a rimanere riservata, nel c.d. *insider trading*), è altrettanto certo che l'attività professionale viene sempre giustificata quando sussistano lealtà e buona fede, ed in tal senso vanno intese le disposizioni contenute in vari « codici deontologici » (in questa *Rivista*, 1986, p. 633), che pongono la verità al centro dell'attenzione: « la verità è lo scopo ultimo »; oppure, « è obbligo del giornalista rispettare la verità quali che siano le conseguenze su se stesso, in base al diritto del pubblico a conoscere la verità »; e ancora, « è obbligo del giornalista attenersi alla verità dei fatti, intendendosi come verità quella che sia stata accertata oltre ogni ragionevole dubbio, nei limiti delle possibilità e situazioni e

condizioni oggettive di ogni singolo caso ». È confortante notare che la verità, limitata nelle valutazioni giuridiche, rientra a pieno titolo come obiettivo da realizzare nella indicazione dei precetti deontologici.

6. CONCLUSIONE.

Nella ricostruzione di alcune figure professionali (ed è curioso constatare che il giornalista sembra essere la sintesi di tutte: testimone e giudice, parte e difensore) manca quella del *cittadino*, che è più tendenzialmente esposto alle conseguenze della violazione del dovere di verità. Al cittadino è dedicata una mostra (a Milano, marzo 1991), che sotto il titolo « veramente falso » (che già sembra esprimere un'aporia), rivela come la verità sia costantemente violata, in ogni campo, dall'arte al più comune degli oggetti.

Vi è quindi tutta una differenza di valori, tra ciò che è davvero falso e ciò che è semplicemente non vero (vero e svero, per dire falso; falso e sfalso, per dire vero, secondo G. ORWELL), ed è una differenza di valori che si pone al centro di tante mistificazioni: la contraffazione, l'imitazione, la copia e la brutta copia, la replica, la riproduzione, la simulazione, l'artificio, l'inganno, l'imbroglione, il trucco, la menzogna, l'ipocrisia, la finzione. Il meglio del peggio si esprime in forme illimitate, per tradire i sensi e la verità e la fiducia che non individua più neppure il criterio per superare l'incertezza del giudizio.

È dunque necessario trovare un punto di riferimento che — nella persuasione della difficoltà di esprimere la verità — consenta tuttavia di imporre doveri di comportamento adeguati alla società in cui si vive.

In questo senso, la breve indagine svolta, con intenti esemplificativi dei problemi, permette di ritrovare un principio comune, che può essere individuato nel bisogno di utilizzare *metodi* non solo sempre formalmente e tecnicamente leciti, ma anche deontologicamente leali, e *mezzi* per avere strumenti per sanzionare la violazione dei comportamenti scorretti (mezzi che si sono sempre espressi attraverso i consigli dell'ordine nei procedimenti disciplinari e in tutte le forme di autotutela predisposte, tra le quali ad esempio — e il riferimento è d'obbligo — il codice di lealtà pubblicitaria e le regole imposte per difendere anche la verità o veridicità dei messaggi stabilite dagli artt. 1, 2, 4, 6 del codice di autodisciplina; ed altri mezzi, ovviamente, possono prospettarsi).

In effetti, lo si è visto, è la *prudenza o diligenza o imparzialità o lealtà* nel metodo di indagine che assicura l'oggettività del fatto o almeno l'intenzione di non pervenire volontariamente a fatti diversi. Così l'attività professionale di ogni soggetto deve essere ispirata a dichiarare e rappresentare quanto più possibile lealmente la realtà, ed è questo modo di espressione che salvaguarda la stessa qualità dell'attività.

Anche nella professione forense, ove pure l'esercizio della difesa si confonde con i diritti delle parti, il dovere di lealtà è essenziale, ed è anzi tale da imporre alla deontologia un ruolo preminente (lo abbiamo ricordato nello scritto *Dovere di verità e dovere di lealtà nella deontologia forense*, in *Saggi sulla deontologia e professione forense*, Milano, 1987, p. 95), nel senso che essa non è più da intendere come sussidiaria o secondaria rispetto alle regole processuali, ma complementare ad esse, divenendo parte attiva nella stessa identificazione dei comportamenti da tenere anche nell'ambito del processo.

Vi è dunque in sostanza, chiaramente, un'etica collettiva (il superio della civiltà, secondo S. FREUD), che collega le varie figure professionali e non professionali nel bisogno di ricercare e realizzare non solo la verità dei fatti, per quanto possibile, ma soprattutto la lealtà dei rapporti. È la lealtà che viene ad essere il modo, determinato dagli stessi soggetti e quindi conoscibile e certo, che tende ad assicurare anche la verità del fatto o quanto meno la regolarità dei comportamenti utilizzati per ricercarla.

Ciascuna figura professionale *non* detiene e *non* può detenere la verità, ma ciascuno può operare secondo i modi indicati. Si utilizza la lealtà e si costruisce la certezza; forse in questo modo si risale anche alla verità.